

CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ART. 14, COMMA 2 DELLA L.R.
28 DICEMBRE 2007 N° 28 "NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO
ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA" TRA IL
COMUNE DI GENOLA E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA "**G.B. REYNERI**" DI GENOLA

ANNI SCOLASTICI 2015 – 2016; 2016 – 2017; 2017 - 2018

Premesso:

- che la scuola dell'infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- che la stessa è:
 - o scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;
 - o scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro ex art. 3 Decreto MPI del 21 maggio 2007;
- che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della l.r. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;
- che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

TRA

il Comune di Genola, con sede legale in Genola, via Roma n. 25, codice fiscale 00464700046, in persona del Dr. **TOCCI Giuseppe Francesco**, nato a Bari il 09.06.1965, residente in Cuneo, C.so IV Novembre, 23, nella qualità di Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Scuole del Comune di Genola, in virtù di decreto del Sindaco n. 1 in data 02.01.2015;

E

l'Ente Scuola per l'infanzia G.B. Reyneri, avente sede legale in Genola, via S. Ciriaco, n. 13, codice fiscale 86000670041, gestore della omonima scuola per l'infanzia, in persona di **TOMATIS Marco**, nato a Fossano il 26.03.1949, residente in Genola, Piazza S. Giovanni Bosco, 1, nella qualità di Presidente,

Con:

n. 4 sezioni autorizzate

n. 6 insegnanti

ubicata in Genola, Via S. Ciriaco n. 13;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Accoglienza dei bambini

L'ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini — in età di ammissione alla scuola dell'infanzia — senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio—culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/92 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate».

Articolo 3 - Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 - Contribuzione degli utenti

L'ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio—economiche delle famiglie.

Articolo 5 - Adempimenti della scuola

L'ente gestore della scuola si impegna:

- ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto della normativa di settore;
- a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno 7 ore e 40 minuti giornalieri, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;
- a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;
- a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico—sanitarie.

Articolo 6 - Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 - Rendicontazione

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune — entro il 31 maggio di ogni anno — un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 e una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

- numero delle sezioni attivate;
- numero di bambini iscritti a ciascuna sezione;
- numero e qualifica del personale impiegato;
- sistema tariffario applicato.

Articolo 8 - Indicatori di gestione

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico—finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE

- Contributo di cui all'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28;
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai

sensi della presente convenzione e di cui all'art. 9 - lettera a;

- Rette a carico delle famiglie;
- Contributo del Ministero Pubblica istruzione;

SPESE

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario;
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione;
- Spese generali di funzionamento della scuola;
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Spese per attività didattiche;

Articolo 9 - Adempimenti del Comune

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dalla scuola dell'infanzia paritaria convenzionata per lo svolgimento del suo servizio sociale ed educativo, sostiene la stessa attraverso i seguenti interventi:

- a) eroga alla scuola dell'infanzia convenzionata un contributo annuo per le spese di gestione, nel rispetto del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi, di € 510,00 per alunno frequentante, per ognuno degli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
- b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate;
- c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;
- d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale

I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno assoggettati alle ritenute — se e in quanto dovute — previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 - Contributo comunale

Il contributo di cui al precedente articolo 9 lettera a) verrà erogato annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, al fine di realizzare un trattamento paritario nei confronti degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia, nell'importo e secondo le modalità stabilite da apposito atto amministrativo.

L'ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso.

Articolo 11 - Commissione

E' istituita una Commissione composta da un rappresentante del Comune, nominato dal Sindaco, un rappresentante della Scuola e un rappresentante dei genitori, con il compito di:

- a) verificare l'applicazione della presente convenzione;
- b) esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;
- c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente art. 4;
- d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell'infanzia paritarie e altri tipi di scuole esistenti nel comune.

La Commissione opera a titolo gratuito.

Articolo 12 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni scolastici 3 decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016, ed è rinnovabile espressamente con specifico

provvedimento deliberativo alla scadenza.

Genola, li _____

PER IL COMUNE DI GENOLA

PER LA SCUOLA PER L'INFANZIA _____

